



COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Sicurezza
Servizio Polizia Locale

DETERMINAZIONE

n. 001 del 03_04_2020

Oggetto: Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 23 del 9.03.2020 reg. con IG 373 del 9.03.2020 per integrazione dell'impegno a favore di LP Pharm SrL per la fornitura di DPI utili per l'emergenza COVID 19 (mascherine FFP2 – guanti in lattice monouso – tuta monouso) per operatori della Polizia Locale.

Integrazione dell'impegno contabile 1344/2020- capitolo 181500 Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 del bilancio in esercizio provvisorio 2020 - Impegno di spesa ulteriore di € 320,86

Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ex art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

SMART CIG Z0A2C5CE07

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Premesso che:

- in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza sanitaria;
- in data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusione del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- per il territorio cittadino, il Sindaco di Napoli – nel rispetto delle prescrizioni formulate dalle competenti autorità nazionali – ha adottato, nell'ambito di una efficace programmazione e attuazione delle strategie dirette ad assicurare una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria finalizzata al contenimento del contagio, varie misure a carattere cautelativo e precauzionale, ed in particolare è stato disposto, con ordinanza sindacale del 27 febbraio 2020, l'adozione di misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio dirette ai titolari di esercizi pubblici, attività commerciali in genere, uffici pubblici, luoghi aperti al pubblico e ogni altro luogo anche non aperto al pubblico adibito ad assembramenti di persone, nonché ai gestori del trasporto pubblico locale, fornendo altresì specifiche raccomandazioni alla cittadinanza;
- con la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione sono state date le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non soggette alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- per dare attuazione sia all'ordinanza sindacale del 27 febbraio 2020 che alla predetta direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione, sono state impartiti specifici indirizzi a tutti gli uffici dell'amministrazione comunale di Napoli, fornendo puntuali prescrizioni ed indicazioni operative sulle azioni da porre in essere;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, proprio in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 venivano individuate ulteriori misure per prevenire il contagio ed il diffondersi del virus COVID-19, ampliando altresì la zona rossa;
- che il Ministro dell'Interno, a seguito del DPCM dell'8 marzo 2020 emanava una propria direttiva ai Prefetti, la quale al punto 2 lettera b, espressamente prevede **che la Polizia Municipale, lungo la viabilità ordinaria effettua controlli acquisendo autodichiarazioni volti al rispetto della limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita;**
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 venivano estese a tutto il territorio nazionale le prescrizioni ed i divieti previsti per la zona rossa individuata con DPCM dell'8 marzo 2020, istituendo di fatto per l'intero paese un'unica "zona protetta";

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 venivano individuate ulteriori misure per prevenire il contagio ed il diffondersi del virus COVID-19, imponendo nuove restrizioni ad esercizi commerciali;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'1 aprile 2020 le prescrizioni ed i divieti previsti per l'intero paese istituendo un'unica "zona protetta", venivano prorogate fino al 13.04.2020;
- che il Presidente della Giunta Regionale Campania ha adottato altresì con propri decreti ulteriori e più stringenti misure volte al contenimento del contagio per la Regione Campania;
- che il Parere della Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana n. 519/2011, espresso con Delibera del 20 dicembre 2011, prevede che "i servizi essenziali che può svolgere solo il comune e quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. ";
- che l'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 prevede, quale funzione fondamentale, alla lettera "b", la funzione di polizia locale;
- che tale funzione è demandata al Servizio Polizia Locale il quale vigila sulla "osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale" nell'ambito del territorio comunale;
- che tali attribuzioni sono tassativamente previste dagli artt. 9 e 18 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 in combinato disposto con l'art. 1 della legge n.65 del 7 marzo 1985 e con l'art.3 comma 3 lett. a) del Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Napoli approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17.02.1997 e s.m.i.;
- **che il Servizio Polizia Locale, come indicato, è stato individuato tra gli altri come organo di controllo di tutte le disposizioni emanate dagli organi preposti volti al contenimento del virus, con inevitabili contatti col pubblico;**

Considerato:

- che per la tutela degli operatori della Polizia locale occorre fornirli, per i controlli demandati dalle leggi dello Stato e dai DPCM indicati, a scopo precauzionale nel caso di interventi che presentino il rischio di contagio e di diffusione del virus COVID-19, di apposite mascherine con filtri FFP2 con valvole;
- che occorre anche costituire una scorta di magazzino di tali DPI;
- che Determinazione Dirigenziale n. 23 del 9.03.2020 reg. con IG 373 del 9.03.2020 si impegnava la somma di €. 2.049,00 più €. 450,78 per un totale di €. 2.499,78 sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 a favore della ditta "LP Pharm SrL, con sede legale in Via Vicinale Micca, 19 – 80124 – Napoli – CF/P.IVA 04376821213" per l'acquisto DPI utili per l'emergenza COVID 19 (255 mascherine FFP2 al costo unitario di €. 7,00 – 21 pacchi di guanti in lattice monouso al costo unitario di €. 4,00 e 20 tute monouso al costo unitario di €. 9,00, tutte IVA esclusa) per operatori della Polizia Locale, autorizzando l'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, vista l'urgenza della fornitura dovuta all'emergenza sanitaria;
- **che la stessa ditta successivamente comunicava di poter fornire 105 mascherine FFP2 anziché 255, e che aveva disponibilità in magazzino di un maggior numero di tute monouso e di guanti in lattice monouso;**
- **che lo scrivente Servizio, date le scarse giacenze di magazzino di tute monouso e di guanti in lattice monouso, riteneva di rimodulare l'ordine come da tabella seguente:**

Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
n. 105 Mascherine FFP2	€ 7,00	€ 735,00
n. 122 pacchi da 100 pz di Guanti monouso in lattice senza polvere	€ 4,00	€ 488,00

n. 121 Tute monouso in proplipolene	€ 9,00	€ 1.089,00
Totale imponibile IVA		€ 2.312,00
IVA 22 %		€ 508,64
Costo Totale comprensivo IVA		€ 2.820,64

- che attualmente l'ente è in esercizio provvisorio, non essendo stato ancora deliberato il Bilancio di Previsione 2020/2022, ed essendo stato prorogato il termine per la sua approvazione al 31.03.2020 ;
- che, ex art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (cioè solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- come visto in premessa la spesa in oggetto costituisce spesa corrente per un onere legato all'emergenza sanitaria in essere e quindi rientra nella previsione legislativa prevista dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, **costituendo DPI obbligatori ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii;**
- che, per l'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento, per quanto su indicato, la Giunta con propria Deliberazione n. 73 dell'11.03.2020 deliberava un prelievo Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa, ex art. 166 c. 2 e 176 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 per €. 25.000,00 al fine di aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Altri beni di consumo non classificati specificamente del servizio polizia locale" - Missione 3 Programma 1 – cod. bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999, attestando l'urgenza per l'evolversi quotidiano del contagio e della diffusione del virus COVID-19, e dovendo quindi prevedere la fornitura dei DPI in oggetto;

Considerato altresì che:

- che il D.Lgs 50/2016 all'art. 36 c. 2) lett. a) prevede per l'affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 l'affidamento diretto;
- che risulta necessario acquistare i DPI in parola utilizzando l'affidamento diretto consentito dalla norma quale procedura snella e semplificata economizzando tempi e risorse, previa necessaria indagine di mercato;
- che il D.lgs 50/2016 all'art. 37 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, "anche" telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- che il D.Lgs 50/2016 all'art. 38 c. 6 prevede che l'ANAC stabilisca le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione;
- che il D.Lgs. 50/2016 all' articolo 38 al c. 8 statuisce che fino all'entrata in vigore del predetto sistema si applica l'articolo 216 c. 10 - "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione

all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221](#);

- che il Comune di Napoli risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante);
- che l'art. 1 c. 3 della legge 135/2012 stabilisce che in mancanza di convenzioni Consip o centrali di committenza regionali e per ragioni di motivata urgenza, si può procedere ad autonomi procedure di acquisto dirette;
- che il comma 450 (secondo periodo) dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure" (articolo così modificato dal c. 502 dell'art. 1 della L. 208/2015 e dal c. 130 dell'art. 1 della L. 145/2018);
- che, a seguito di ricerca effettuata, sulla piattaforma ANAC non vi sono prezzi di riferimento;
- che, a seguito di ricerca effettuata, non si è rilevata la presenza dei DPI in oggetto sulla piattaforma CONSIP;
- che, a seguito di ricerca effettuata sulla piattaforma Me.PA., per gli articoli oggetto del presente provvedimento vi sono offerte ma le ditte contattate non hanno disponibilità di magazzino immediate tali da rifornire con urgenza la scrivente Stazione Appaltante;
- che, consultato l'elenco dei fornitori dell'ente sull'apposita piattaforma telematica <https://acquistitelematici.comune.napoli.it/Appalti/Scheda.do> – non risultavano ditte accreditate per la categoria merceologica in oggetto;
- vista l'immediata disponibilità e l'assoluta urgenza di acquistare il materiale DPI indicato, si ritiene poter aderire all'offerta presentata da tale ditta, effettuando apposito ordinativo come riportato nella tabella seguente:

Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
n. 105 Mascherine FFP2	€ 7,00	€ 735,00
n. 122 pacchi da 100 pz di Guanti monouso in lattice senza polvere	€ 4,00	€ 488,00
n. 121 Tute monouso in proplipolene	€ 9,00	€ 1.089,00
Totale imponibile IVA		€ 2.312,00
IVA 22 %		€ 508,64
Costo Totale comprensivo IVA		€ 2.820,64

Ritenuto:

- di dover modificare la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 9.03.2020 reg. con IG 373 del 9.03.2020, aumentando l'impegno contabile n. 1344/2020 di €. 320,86 per poter effettuare l'affidamento totale come nella tabella riportata, ed autorizzando l'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 vista l'urgenza della fornitura dovuta all'emergenza sanitaria;
- che la spesa deve considerarsi nelle previsioni dell'art. 191 comma 5 D.Lgs. 267/2000.

Visto:

- l'offerta della ditta LP Pharm SrL;
- il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 così come convertito dalla Legge 135/2012, all'art 1 c. 7 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli

strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; stabilendo altresì che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 1 commi 1 e 3 della Legge 135/2012;
- la deliberazione di C.C. n. 21 del 18.04.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2019/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 300 del 27.06.2019 di approvazione del P.E.G.;
- la deliberazione di G.C. n. 73 dell'11.03.2020 di prelievo dal fondo di riserva;
- l'informazione preventiva PG/2020/208372 del 7.03.2020 opportunamente trasmessa al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento per l'acquisto in oggetto;
- l'art. 36 c.2) lett. A) del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;
- l'art. 163 c. 3 e 5 del TUEL;
- l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ente, che al punto 7.11, prevede la sottoscrizione del Patto di Integrità, il cui schema è stato approvato con con Deliberazione di G.C. 797/2015, per tutte le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese acquisizioni mediante *e-procurement* ove compatibile; lo schema del patto di integrità è scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente; il piano per la prevenzione prevede altresì il rispetto del divieto ex art. 53 c.16 ter del D.Lgs. 165/01;

Attestato:

- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta in collaborazione con la Unità Operativa Amministrativa;
- la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e contabile ai sensi degli art.li 107 e 147 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 comma 1 lett. b dei sistemi dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 9.03.2020 reg. con IG 373 del 9.03.2020, per integrare l'impegno contabile n. 1344/2020, impegnando l'ulteriore somma di €. 320,86 per poter effettuare l'affidamento della fornitura di 105 mascherine, 122 pacchi di guanti monouso e 121 tute monouso, sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 a favore della "LP Pharm Srl, con sede legale in Via Vicinale Micca, 19 – 80124 – Napoli – CF/P.IVA 04376821213" autorizzando l'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi

dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, vista l'urgenza della fornitura dovuta all'emergenza sanitaria;

- di imputare la spesa complessiva di di €. 2.312,00 più IVA per €. 508,64 per un totale di €. 2.820,64 (€. 2.499,78 impegnati col precedente provvedimento più €. 320,86 impegnati col presente provvedimento), così prevista nel rispetto del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'esercizio 2020 in considerazione dell'esigibilità della prestazione;
- che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza con apposizione di firma digitale (punto 2.4 delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici allegato alla Deliberazione di G.C. n. 146/2016), trattandosi di affidamento diretto per l'acquisizione di beni di consumo per importo al di sotto dei quarantamila euro; lo stesso sarà soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 8.4 delle linee guida indicata, eprevia acquisizione e verifica dell'autocertificazione della ditta aggiudicataria: - circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento adottato dall'ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 scaricabile dal sito del Comune www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute, ivi compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01); - della regolarità tributaria ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale); della sottoscrizione del patto di integrità consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente (ove compatibile); dichiarazione di essere a conoscenza che il Comune di Napoli ha recepito il Protocollo di Legalità in materia di appalti, consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente; dell'acquisizione del DURC on Line; ;
- di dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la consultazione della piattaforma informativa in uso;
- di delegare la Prefettura -UTG di Napoli alla formalizzazione della proposta di alienazione nei riguardi del custode, così come previsto dall'art. 1 commi 446 e ss. Della Legge n. 147/2013;
- di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
- di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al quarto trimestre 2019 – in 259,50 (395,94 annuale) – come pubblicato sul sito web dell'ente – *amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di tempestività dei pagamenti*; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui tempi medi dei pagamenti;

Sottoscritta digitalmente da

IL COMANDANTE
Gen. dott. *Ciro Esposito*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.